

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI.

SOMMARIO. *Atti diversi. =* *Votazione per la nomina di due Commissioni permanenti e di un membro della Giunta del bilancio. =* *Seguito della discussione dello schema di legge per proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie — Emendamento del deputato Fiastrì all'articolo, non appoggiato — Avvertenze e istanze del deputato Panattoni — Approvazione di un voto motivato dal deputato Spantigati, e dell'articolo unico, con aggiunta del deputato Legnazzi —* *Votazione a squittinio segreto e approvazione dello schema di legge. =* *Interrogazione dei deputati Lazzaro e Fanelli sullo scioglimento del Consiglio comunale di Fasano — Risposte del ministro per l'interno, e replica del deputato Lazzaro e del deputato Fanelli. =* *Svolgimento dello schema di legge del deputato La Porta sulle decime in Sicilia — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — È preso in considerazione —* *Istanza del deputato medesimo per l'applicazione della deliberazione del 14 ottobre 1866 sullo stesso argomento, e spiegazioni del ministro — Avvertenza del deputato Minghetti. =* *Il ministro per le finanze presenta aggiunte e variazioni al bilancio. =* *Presentazione della relazione sulla domanda di facoltà per procedere contro il deputato Salvatore Maiorana-Cucuzzella. =* *Annunzio d'interrogazioni dei deputati Petrone e Monti Coriolano —* *Sopra quest'ultima il ministro guardasigilli fa la dichiarazione di presentare uno schema di legge, relativo allo svincolo dei beni delle cappellanie laicali e dei benefici riguardo alle Marche e l'Umbria. =* *Relazione sopra una petizione concernente la risicoltura.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

FOSSA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,773. Schiari Nicodemo ed altri abitanti di Rovereto, mandamento di Carpi, rivolgono istanze per ottenere un'indennità dei danni patiti per la rottura d'un argine del fiume Secchia succeduta nello scorso ottobre.

12,774. Quattro mugnai del comune di Roccasecca, provincia di Terra di Lavoro, invocano un provvedimento legislativo che emendi l'attuale legge sul macinato, e li esoneri dal pagamento della quota che da essi si pretende col ruolo definitivo del 1869.

12,775. Pachini cavaliere Serafino, capitano del corpo militare telegrafico di marina, si rivolge alla Camera per ottenere rettificata la liquidazione della sua pensione ed equiparata a quella assegnata agli altri uffiziali della real marina.

ATTI DIVERSI.

ARABBI. Pregò la Camera a voler accordare l'urgenza per la petizione 12,773, con la quale cinque poveri proprietari agricoltori del comune di Carpi ricorrono alla Camera per ottenere un compenso in seguito dei danni

sofferti per l'ultima inondazione del fiume Secchia. Trattandosi di povera gente, la quale ha perduto quasi ogni sostanza in questa inondazione, spero che la Camera vorrà accogliere questa domanda.

(È dichiarata urgente.)

BREDA. A nome di un mio collega assente, che me ne ha pregato, chieggo alla Camera di accordare l'urgenza sopra la petizione n° 12,774, colla quale alcuni mugnai della provincia di Terra di Lavoro chiedono alcuni compensi.

Prego che questa petizione venga riferita assieme alle altre relative al macinato.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che la Corte dei conti trasmette l'elenco delle registrazioni con riserva dal primo al 15 dicembre.

Sarà stampato e distribuito.

L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un commissario del bilancio in surrogazione dell'ex-deputato Govone; nomina della Commissione incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti; nomina della Commissione per l'esame dei resoconti amministrativi.

(Si procede all'appello nominale.)

Rimarranno aperte le urne per i signori deputati che non hanno ancora votato; intanto si estrarranno i nomi degli scrutatori.

La Commissione degli scrutatori per la nomina di un membro per la Commissione del bilancio è così composta :

Monti Francesco, Calandra, Piroli, De Pasquali, Corsini, Adami, Negrotto, Marolda-Petilli, Cagnola.

Ora si procederà alla tratta degli scrutatori per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei resoconti amministrativi :

Trigona Domenico, Ripandelli, Pescetto, Regnoli Carlo, Mazzarella, De Ruggeri, Grossi, Masci, Alvisi, Di San Donato, Corte, Musolino, Casati.

L'estrazione degli scrutatori incaricati di far lo spoglio degli eletti per la Commissione incaricata di esaminare i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti era già stata fatta in una seduta precedente. Quindi rileggo i nomi di quelli che vennero estratti allora :

Geranzani, Lazzaro, Mancini, Delitala, Monti Coriolano, Bortolucci, Chidichimo, Marzi, Massa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla proroga dei termini pel rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie.

La Camera sa che la discussione di questo progetto di legge fu rinviata in seguito a proposta del deputato Legnazzi, appoggiata dal ministro.

Domando ora all'onorevole ministro di grazia e giustizia se accetta l'emendamento presentato dal deputato Legnazzi, emendamento al quale la Commissione aveva già dato il suo consenso.

RAELLI, ministro di grazia e giustizia. Giusta le informazioni avute sullo stato delle iscrizioni e rettificazioni che si sarebbero dovute fare nelle provincie lombarde, tanto pei rapporti che si avevano già al Ministero, come anche per le espresse domande fatte per telegramma, il Ministero non dissente dall'accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Fiastrì ha mandato un altro emendamento.

Ne do lettura :

« I termini per le iscrizioni sono prorogati a tutto marzo 1870 a favore dell'amministrazione del demanio del Fondo per il culto. (*Mormorio*) »

Domando all'onorevole relatore se la Commissione accetta questo emendamento.

SARTORETTI, relatore. A nome della Giunta dichiaro che questo emendamento non sarebbe accettato.

Inoltre faccio osservare che, essendo chiusa la discussione, non possono venire introdotti altri emendamenti.

PRESIDENTE. Perdoni, è chiusa la discussione gene-

rale, ma non è chiusa la discussione sugli articoli e sugli emendamenti; è anzi stata riservata. Però, siccome un emendamento respinto dalla Giunta deve essere appoggiato, perchè il proponente possa svolgerlo, domando se l'emendamento del deputato Fiastrì è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Come sa la Camera, l'onorevole Spantigati, dopo aver ripreso l'ordine del giorno della Commissione, lo abbandonava, proponendo invece il seguente :

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, passa all'ordine del giorno. »

Siccome l'onorevole Panattoni era iscritto su quell'ordine del giorno, ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Bramerei dirigere qualche avvertenza a taluno degli onorevoli ministri.

La disposizione che sta per adottare la Camera ripara per ora al pericolo, ma questo potrebbe riaffacciarsi, perchè pur troppo perseverano le cause per le quali si verificò gran parte dell'arretrato nella specificazione delle ipoteche. Io non partecipavo alle preoccupazioni di coloro che, invertendo la legge, chiedevano nell'ordine del giorno dichiarazioni, le quali, a mente dell'onorevole guardasigilli, potevano menomare l'autorità della legge transitoria del 30 novembre 1865. Pur tuttavolta, in aumento alle cose fin qui dette, stimo opportuno osservare che si può imprimere movimento maggiore alla specializzazione e rinnovazione delle iscrizioni generali, ognora quando si provveda con indicazioni apposite, discernendo i diversi interessati che devono prender parte a cotesta formalità.

Noi non dobbiamo preoccuparci dei privati. Essi hanno avuto molto tempo per mettersi in regola; ed ora che noi accordiamo loro un altro termine, essi hanno il modo di tutelare le cose proprie. Nulladimeno meritano qualche cura le persone privilegiate, a riguardo delle quali, so che taluni procuratori del Re hanno spedite lettere circolari e fatti eccitamenti. Se basti ciò che fin qui si praticò, potrà verificarlo l'onorevole guardasigilli. A lui non manca il purgato discernimento e la cura solerte all'effetto che nulla si trascuri perchè non resti compromesso l'interesse delle persone; e quindi confido che all'occorrenza saprà dare eccitamenti e più generali e più energici ai procuratori del Re affinchè, con positiva efficacia, essi completino l'adempimento di questa parte delle loro attribuzioni.

In quanto alle opere pie, ed in quanto alle comunità ed alle amministrazioni dello Stato, gli altri ministri per le finanze e per l'interno non hanno che a diramare circolari precettive e precise, per confortare i direttori di coteste aziende, i quali sono trattenuti da difficoltà che potrebbero, senza esuberanti esitanze, essere superati con l'opera di legali esperti ed attivi.

Senza che io mi dilunghi, s'intende facilmente che le

difficoltà sono piuttosto magnificate che reali. Impe- rocchè, ancora quando si tratti d'iscrizioni di una ipo-oteca generale, che rimonti a tempo remoto, non man- cano mai i campioni per determinare, oltre l'attuale pagatore, anche i di lui autori; e quindi non è poi tanto difficile il trovare una massa specificata di beni i quali bastino per assicurare il credito o la rendita di cui si tratta.

Altronde, se per avventura la specificazione della ipoteca generale si allargasse di troppo, gl'interessati avrebbero modo di liberarsene, mostrando come deb- bano restringersi e ridursi al giusto le nuove iscrizioni. Ed anche quando, per la difficoltà di avere più precise notizie nelle note d'ipoteca, mancasse taluna delle spe- cificazioni dalla legge dipendenti, è sperabile che acca- drebbe ciò che accadde allorquando il Codice francese introdusse il sistema della pubblicità delle iscrizioni, e si verificarono inevitabili difetti, vale a dire che i tri- bunali eserciterebbero in larga misura la loro equità, sostenendo, possibilmente, la validità delle iscrizioni.

Quindi non bisogna fare, come si è fatto, una specie di pietra filosofale del modo di specializzare le ipo- teche generali. Questo modo è molto meno disagiata di quanto ordinariamente si crede. E, siccome sono poche le ipoteche generali antiche, le quali non tro- vino facilità per il riscontro dei beni, ed anzi la mas- sima parte riguarda modiche annualità e tenui pre- stazioni, non bisogna abbracciare con l'ipoteca specia- lizzata tutta quella enorme congerie di fondi ai quali si estenderebbe la ipoteca generale.

Per ultimo, uno dei grandi motivi dell'arretrato nel quale si trova il demanio, dipende dalla sopravvenienza conti nua dei nuovi acquisti che egli va lentamente fa- cendo, perchè si sono ritardate le così dette *prese di possesso*. Io non amo, a dir vero, che il demanio si in- gerisca innanzi tempo nella occupazione dei fondi col prenderne il possesso materialmente, e peggio col prenderlo in onta allè questioni che si affacciano dagli interessati. Anzi io credo essere più utile che i fondi rimangano nelle mani di coloro che li custodiscono, li coltivano e li tengono molto meglio di un'amministra- zione governativa. Per altro fu suggerito, e si è intro- dotto da circa due anni il sistema di prendere un pos- sesso di puro diritto. E questo basta; ed è un mezzo sufficiente per tutelare le ipoteche, perchè a tal uopo basta chè il demanio si faccia consegnare le carte di quegli enti dei quali crede probabile la soppressione, o che si faccia cautelare sulla cura adoperata da co- loro che alle soppressioni si oppongono.

Pertanto questa presa di possesso di diritto biso- gnerebbe affrettarla; allora si vedrebbe quali siano i titoli da assicurarsi con iscrizioni specificate. Invece è accaduto che, ritardando codesto possesso di diritto, o una cautela corrispondente, il demanio non ha mai finito di conoscere le cose delle quali si deve occupare.

Io mi sono permesso di sottoporre queste avver-

tenze unicamente perchè una esperienza quotidiana mi ha fatto riscontrare le precipue ragioni del ritardo ed i compensi più agevoli per specializzare anco le an- tiche ipoteche generali.

Frattanto, pieno di fiducia che il Governo, senza sdegnare queste mie avvertenze, vorrà proseguire nel- l'eccitamento e sollecitazione verso i competenti fun- zionari, confido che questa nuova proroga, ormai di- mostrata indispensabile, sarà bastante per assicurare gl'interessi delle persone privilegiate e dell'erario pub- blico.

PRESIDENTE. L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Rinunzio alla parola, avendo visto l'ac- cordo che si è stabilito.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Spantigati.

Lo rileggo:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, passa alla votazione dell'ar- ticolo. »

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo come fu concordato fra l'ono- revole Giunta ed i proponenti gli emendamenti.

L'articolo dunque rimarrebbe concepito così:

« *Articolo unico.* I termini per le iscrizioni e rin- novazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, nu- mero 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giu- gno 1870.

« Questa disposizione non avrà vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco. »

Poi viene l'altra disposizione:

« La presente legge avrà effetto dal giorno 31 di- cembre 1869. »

Rimane redatta in questo modo?

SARTORETTI, relatore. Sì.

BRUNETTI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Essendo domandata la divisione, met- terò ai voti la prima parte dell'articolo:

« I termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privi- legi e delle ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 24 dicembre 1868, n° 4760, sono nuova- mente prorogati a tutto giugno 1870. »

(È approvata.)

Metto ora ai voti la seconda parte:

« Questa disposizione non avrà vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco. »

(È approvata.)

Metto ai voti la terza parte:

« La presente legge avrà effetto dal giorno 31 di- cembre 1869. »

(È approvata.)

Pongo a partito l'intero articolo.

(È approvato.)

Ora si passerà alla votazione di questo schema per scrutinio segreto.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	242
Maggioranza	122
Voti favorevoli	192
Voti contrari	50

(La Camera approva.)

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LAZZARO RIGUARDO
LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DI FASANO.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'interno.

LANZA, presidente del Consiglio e ministro per l'interno. Nello scorcio della tornata di ieri l'onorevole Lazzaro rivolgevasi al ministro per l'interno, mostrando desiderio di dirigerli una interrogazione riguardo allo scioglimento del Consiglio municipale di Fasano nella provincia di Bari. Il ministro dell'interno, non conoscendo ancora come fosse avvenuto il fatto, fece una riserva e dichiarò all'onorevole interpellante che non poteva assicurare di essere in grado di rispondere a quella interrogazione nella tornata d'oggi. Però, avendo avuto il tempo sufficiente per esaminare gli atti relativi, dichiaro ora che sono pronto a dar risposta all'interrogazione che vorrà rivolgermi l'onorevole Lazzaro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lazzaro per esporre la sua interrogazione.

LAZZARO. La mia interrogazione sarà brevissima. La Giunta municipale di Fasano, dopo che fu pronunziata la sentenza del tribunale correzionale di Firenze, relativa all'onorevole Lobbia, obbedendo ad un sentimento che io potrei dire generale, manifestatosi in quei luoghi relativamente a quella sentenza... (*Rumori a destra e voci: Oh! oh!*)

È un apprezzamento, e prego di por mente alle mie parole... per un sentimento che io ritengo generale in quei luoghi, credè di fare un indirizzo all'onorevole Lobbia.

Però esso non fu fatto registrare negli atti ordinari della Giunta, perchè ritenuto come un atto estraneo agli affari amministrativi della medesima. Il Consiglio comunale non entrava in questo atto; ebbene, poco dopo un decreto scioglie il Consiglio comunale di Fasano e nomina un commissario regio.

Come si vede, l'atto del Governo, avvenuto, se la memoria non mi falla, il 27 del mese di novembre, colpiva il Consiglio comunale, che si era trovato ad essere estraneo a questo fatto.

Io non intendo sollevare ora in questo momento una discussione, se la Giunta comunale aveva o no il diritto di fare quello che ha fatto. Vi sono alcuni che credono

che i corpi amministrativi possano far indirizzi in un senso, e li lasciano stare; se poi li fanno in un altro senso, allora li censurano e li disciolgono; ma, ripeto, non è mio intendimento di sollevare qui la questione del diritto, perchè condurrebbe me e la Camera fuori d'argomento.

Dunque io, mantenendomi sul terreno pratico, su quello del fatto, domando all'onorevole ministro dell'interno quali provvedimenti egli intenda di prendere relativamente a quel Consiglio comunale disciolto arbitrariamente, onde riparare con un atto posteriore alla violenza commessa verso quegli egregi cittadini.

Mentre formolo la mia domanda, non posso però non osservare che, se si ammettesse il principio che quando le Giunte comunali e le deputazioni provinciali commettono qualche atto che un ministro crede illegale, debbano essere sciolte; se una simile teorica si ammettesse, la sorte dei corpi elettivi verrebbe ad essere assolutamente in mano del loro potere esecutivo.

Ecco perchè, mentre deploro il fatto dello scioglimento del patriottico Consiglio comunale di Fasano, io voglio augurarmi che l'onorevole ministro, sia revocando il decreto, sia dando gli ordini di convocare presto il comizio elettorale, voglia compiere un atto di legittima e dovuta riparazione. Aspetto perciò dalla cortesia dell'onorevole ministro dell'interno una risposta, riservandomi, qualora sia il caso, di fare qualche osservazione su ciò che egli sarà per dire.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole deputato Lazzaro, mentre esordiva dichiarando che non intendeva giudicare l'atto del Ministero, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Fasano, ma unicamente conoscere quali fossero gli intendimenti dell'attuale Ministero, onde provvedere all'amministrazione di quel comune, ha pur dette parole abbastanza gravi, tendenti certamente a dare un giudizio ed a riprovare quell'atto, non solamente nei modi coi quali è stato eseguito, ma anche nell'intrinseca sua essenza. Da esse mi pare si possa arguire che l'onorevole Lazzaro creda che la Giunta fosse nel suo diritto deliberando di votare un indirizzo ad un deputato che...

LAZZARO. Non ne ho parlato.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi pare che ne abbia parlato. Io non mi dilungherò su tale questione. Naturalmente il Ministero non può lasciar passare inosservati fatti che toccano all'indirizzo del Governo. Evidentemente, in cose di ordine pubblico, in cose che riguardano i diritti e i doveri dei corpi costituiti, è bene, quando sorge la questione in Parlamento, che venga una risposta per rimettere le cose sulla via che è segnata dalle leggi e dalle nostre istituzioni.

Se i componenti la Giunta, non come Giunta, ma come semplici individui e cittadini si fossero raccolti ed avessero preso una deliberazione qualunque, non era più in questione un atto della Giunta; ma qui invece è la Giunta comunale di Fasano che, riunendosi

nel palazzo municipale, ha discusso e deliberato l'indirizzo.

Nè solamente ha fatto quest'atto; ma ha varcato decisamente il campo a lei riservato, non registrandolo in nessun modo, non trasmettendone copia a chi di dovere, e conservando anzi gelosissimo il segreto, acciò che non fosse l'atto conosciuto, finchè l'indirizzo non fosse pervenuto alla persona alla quale era diretto. Ora questo è un atto assolutamente illegale, nella sostanza non solo, ma nella forma; giacchè nessuna Giunta può prendere una deliberazione, senzachè questa sia registrata e comunicata all'autorità governativa.

Ora tutto questo è stato trasandato; per conseguenza si scorge, dal modo di agire della Giunta, che essa intendeva di sorprendere l'autorità pubblica, e certo non è cosa degna di un corpo costituito il procedere così per vie strane e segrete, quando i suoi atti debbono avere la massima pubblicità; quindi, a questo riguardo, io non posso che disapprovare l'operato della Giunta, e lodare l'amministrazione precedente, la quale ha creduto di disdire un atto illegale.

Io non entro nel merito, nè a discutere qui il modo più o meno opportuno usato dal Governo per esprimere la sua riprovazione; di ciò non faccio questione perchè non è il caso; ma dico che una riprovazione qualunque era necessaria per richiamare al dovere la Giunta di Fasano. Se qualcuno dubitasse che l'atto in questione fosse un atto pubblico, fatto collettivamente a nome della Giunta, io non avrei che a leggere le prime parole dell'indirizzo: « La Giunta, facendosi eco dell'opinione di questo pubblico, ecc. »

Io non vado più in là per non entrare nel merito (*Susurro a sinistra*), ma mi pare di aver detto abbastanza per dimostrarne la necessità di mantenere tutti i corpi costituiti in quella cerchia di attribuzioni e di doveri, oltre la quale comincia a nascere il disordine.

Ora vengo a rispondere direttamente alla domanda rivoltami dall'onorevole Lazzaro: cosa intende fare il Governo? Il Governo non ha che una via sola da tenere, ed è di convocare il comizio di quel comune, onde si proceda al più presto alla elezione di un nuovo Consiglio comunale. Non v'è ragione di differirla, giacchè non vi sono lotte di partito. E dirò di più che, tanto maggiore dispiacere deve aver fatto anche all'amministrazione precedente il dovere ricorrere ad un atto di rigore verso questo Consiglio comunale, in quanto che risulta che, per il passato, non diede mai motivo a lagnanze di sorta, mostrandosi, non solo zelante nel compiere le proprie attribuzioni e nel fare gl'interessi degli amministrati, ma altresì devoto alle istituzioni nostre ed a quanto riguarda il bene del paese.

Quindi io credo che l'onorevole Lazzaro da questa mia risposta riconoscerà come il Governo non intenda di prolungare una situazione eccezionale provocata da una necessità, direi, governativa, ma anzi di farla ces-

sare il più prontamente possibile, convocando il comizio elettorale.

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. Lo prego di dichiarare brevemente se è soddisfatto.

LAZZARO. Non potendo l'onorevole ministro dell'interno fare altro che abbreviare il periodo attuale d'interruzione, e promettendo di abbreviarlo, e quindi convocare subito i comizi, io non posso non essergli grato delle buone intenzioni che su tale punto ha dimostrato. Però io non posso lasciar passare le sue teoriche, senza dichiarare che non le approvo; e non posso non rettificare un giudizio erroneo sugli egregi cittadini componenti la Giunta municipale di Fasano, e quindi io non esito a dichiarare che l'onorevole ministro dell'interno è stato indotto in errore dai rapporti dell'autorità. Imperocchè come si può chiamare clandestino un atto che era destinato alla pubblicità, pubblicità per cui io so di certo che il Governo ne venne in cognizione appunto dopo che i giornali lo pubblicarono? (*Mormorio e commenti a destra*)

Sono superflui i vostri commenti. Il fatto è questo. Un atto che era destinato alla pubblicazione non può essere tacciato di clandestino.

I giornali lo pubblicarono per iniziativa ed invito della Giunta stessa, epperò non si può chiamare clandestino, nè si può dire che i membri della Giunta abbiano fatta un'opera sotterranea, quasi non volessero assumere la responsabilità delle operazioni che avevano fatte.

La Giunta comunale di Fasano ha creduto solamente di non registrare l'atto nei registri amministrativi, ritenendo che esso, non avendo effetto amministrativo, non doveva registrarsi; ma il fatto, ripeto, ebbe luogo alla luce del sole, desiderando che tutti lo conoscessero, e tutto ciò quindi mi pare che non autorizzi chicchessia a dire che l'atto fosse clandestino, quasi che i membri di quella Giunta avessero avuto paura dell'opera propria.

Questo riguardo alla Giunta, verso la quale non posso lasciare i giudizi erroneamente pronunciati in questo recinto. (*Susurro a destra*)

Riguardo al principio, cioè alla teoria, qualunque sia l'opinione del Governo riguardo all'atto in questione, credo opportuno ricordare come non si possa sciogliere un Consiglio comunale per un fatto commesso da una Giunta; poichè, ripeto, se si ammettesse una teoria simile, la vita di tutti i corpi deliberanti sarebbe a discrezione di pochi che ne sono il potere esecutivo.

Il municipio, per esempio, di Napoli ha una Giunta composta di 14 persone. Ammessa l'ipotesi che sette o otto di esse, che ne formano la maggioranza, commettessero un atto che il Governo crede illegale, domando io se vorrete sciogliere quel Consiglio comunale composto di 80 persone. (*Bisbiglio a destra*)

Vedete dunque dove ci condurrebbe la teorica ammessa dall'onorevole ministro dell'interno, teorica pericolosa e che io non posso assolutamente approvare. Ad ogni modo, per ciò che riguarda i provvedimenti, prendo atto delle sue promesse e dell'impegno che ha assunto di far cessare lo statò eccezionale in un municipio meritevole di lodi che esso stesso non ha potuto non fare, e che sono la condanna dell'atto arbitrario che lo colpiva.

FANELLI. Essendo sottoscritto anch'io a questa domanda, credo aver diritto alla parola.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Fanelli: il regolamento non ammette che si apra una discussione; esso concede che il deputato il quale muove una interrogazione al ministro, la esponga, e, dopo la risposta di questi, consente la consuetudine che dichiarì se è soddisfatto, aggiungendo al più qualche motivo. Ma io non posso lasciare che altri parli, perchè se avessero tale facoltà tutti quelli che sono sottoscritti, il regolamento sarebbe eluso. Non pertanto, volendo ella fare altre considerazioni, può, come è previsto dal regolamento, presentare un'interpellanza.

FANELLI. Attenendomi rispettosamente al regolamento, disapprovo ciò che ha detto il signor ministro...
(*Rumori prolungati a destra*)

PANATTONI. Ha bell'e parlato! (*Risa*)

FANELLI... come pure l'indirizzo che egli vuol seguire dei suoi predecessori, riservandomi, se lo crederò conveniente, di fargli formale interpellanza.

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO LA PORTA SULLE DECIME IN SICILIA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta del deputato La Porta, concernente le decime in Sicilia. (*V. Stampato n° 9.*)

Ha facoltà di parlare il deputato La Porta per lo svolgimento del suo disegno di legge.

LA PORTA. Questo disegno di legge non ha bisogno, a mio credere, di essere svolto. Lo fu alla Camera nella Legislatura del 1865 e fu approvato il 18 gennaio di quell'anno; è stato discusso ed approvato dalla Camera attuale il 30 maggio 1868. Quindi credo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale diede, come deputato, il voto favorevole a quest'articolo, e che conosce ampiamente la questione, non ne vorrà ora contrastare, come ministro, la presa in considerazione. Ne risparmierò quindi alla Camera lo svolgimento, riservandomi di rispondere, nel caso occorresse, alle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli.

RAELI, ministro di grazia e giustizia. Comincio dal rettificare un fatto.

Io non ho votato i progetti di legge, cui accenna l'onorevole preopinante; ma, in omaggio al voto della Camera, il Governo non si oppone per nulla alla loro presa in considerazione. Però mi riservo di fare le op-

portune obiezioni al momento dell'esame della proposta.

Questo io dichiaro perchè non si possa tacciare il deputato Raeli di essere in contraddizione col ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione s'intenderà preso in considerazione questo disegno di legge.

(È preso in considerazione.)

LA PORTA. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Ringrazio la Camera ed il signor ministro di avere per la terza volta onorato del loro voto questo disegno di legge; ma sono tenuto a dichiarare che, come conseguenza indispensabile di questo voto, il potere esecutivo deve ripetere quanto ha fatto nel 1866. Nel Consiglio dei ministri il 14 ottobre di quell'anno si sospese la conversione delle decime per aspettare il voto del Parlamento.

Ora fra quattro giorni in qualche paese della provincia di Girgenti spirerà il termine fissato a questa conversione, e così, mentre la Camera ed il Senato discuteranno quest'articolo di legge, la conversione delle decime avverrà senza che vi sia più mestieri di un articolo di legge per regolare cosa che sarà allo stato di fatto compiuto.

Ora, dietro queste considerazioni, io spero che, tanto la Camera quanto il potere esecutivo, vorranno accogliere il mio ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Ministero a restituire in vigore il decreto del Consiglio dei ministri, 14 ottobre 1866, sulle decime nelle provincie siciliane. »

È un decreto che sospende l'esecuzione finchè il Parlamento non abbia deliberato. (*Susurro*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che sia un equivoco dell'onorevole La Porta.

LA PORTA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se mi permette...

MASSARI G. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non c'è infatti alcun decreto il quale abbia sospesa l'esecuzione di una legge, in quanto che la conversione si è fatta, e si fa col decreto del prodittatore del 4 ottobre 1860 e suo regolamento. La conversione si fa in forza delle istruzioni date con decreto del maggio 1864, il quale non faceva che agevolare la esecuzione del regolamento pubblicato nel 1860 dal prodittatore Mordini; quindi è che non vi fu e non si osò mai fare un decreto, per il quale...

LA PORTA. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... si sia sospesa l'esecuzione di questa legge. Vi è soltanto una risoluzione presa nel Consiglio dei ministri, cosa ben diversa da un decreto. È un fatto d'interna amministrazione. Si assicuri l'onorevole La Porta, che ben mi conosce, che non sortirà mai dalla mia bocca parola la quale non sia conforme alla verità dei fatti.

Nell'ottobre 1866, non per effetto del voto della legge, ma in ragione delle circostanze in cui si trovava la Sicilia (in quell'epoca erano recentissimi i fatti del settembre), si prese la deliberazione nel Consiglio dei ministri di sospendere le operazioni della conversione, non per tutta la Sicilia, ma per la sola provincia di Girgenti. Scorsi pochi mesi da questa disposizione, presa per ragioni d'ordine politico, si cominciò a sentire il bisogno (giusto per i reclami che si avevano, e per l'interesse potentissimo riguardante, non i privati, ma il demanio, di cui ben si tratta), si cominciò, dico, a sentire il bisogno di esaminare se era il caso di ritornare su quella soppressione stessa; e, dopo le sollecitazioni fatte e dal ministro delle finanze e dal ministro di grazia e giustizia, il precedente ministro di agricoltura e commercio, come quello che aveva proposto la sospensione nell'ottobre 1866, ne propose la revoca, che fu pure deliberata dal Consiglio dei ministri.

Vede quindi l'onorevole La Porta che un decreto formale, una disposizione, cioè, che si chiami propriamente *decreto*; non vi fu mai.

Convorrà ora e vorrà la Camera ordinare al Governo di sospendere le operazioni di conversioni che sono in corso?

Pregherei la Camera di riflettere che la conversione non è che una semplice misura di liquidazione, e però giova conoscere in tutta l'estensione quale è lo stato delle cose.

Vi sono prestazioni dovute alla Mensa e benefizi in Sicilia, che si pagano in denaro, altre in derrate, e si chiamano *variabili*, perchè, consistendo in un'aliquota dei frutti del fondo, se ne fa la liquidazione ogni anno, mercè perizia sui frutti attaccati al suolo.

Il decreto prodittoriale del 4 ottobre 1860 dichiarò che queste prestazioni in natura o in denaro erano soggette all'affrancamento; diventarono redimibili, e, per procedere all'affrancamento, si ordinò contemporaneamente la conversione in denaro di quelle rendite che si pagavano in derrate.

Per queste conversioni si emise il regolamento del 18 ottobre 1860, a firma dello stesso prodittatore, il quale deferiva ad una Giunta la liquidazione sui prodotti ricavati nel decennio.

Però in questo regolamento (tuttavia in pieno vigore) vi è un articolo espresso, col quale si dichiara che tutte le operazioni che si fanno per la conversione, la quale, come si comprende, non fa altro se non se determinare qual è la prestazione annuale da ridurre in denaro ed in somma certa, ciò che era variabile e in ragione dei prodotti, si disse, tutto ciò che si fa nella conversione non avrà alcuna influenza quanto alla legittimità del credito, le cui questioni, se mai ne sorgessero, restano serbate nella loro integrità ai tribunali.

Il decreto del 4 ottobre 1860 non fu attivato, fino a che col decreto 19 maggio 1864 non si provvedette per

rendere più agevole il procedimento. Ma intanto, per disposizioni del 1863, se non erro, dopo sentito il Consiglio di Stato, si disse che le prestazioni in natura non erano più esigibili, in forza del decreto prodittoriale, fino a quando non si fosse fatta la conversione.

Da ciò è avvenuto che sino dal 1860 i debitori di queste prestazioni si trovano nella seguente posizione: quelli che sono debitori di danaro pagano, e sono obbligati a pagare; i debitori di prestazioni in generi, e sono la massima parte, non pagano, ed hanno tutto l'interesse a non far succedere la conversione, appunto per non pagare.

E dovete sapere ancora che in tutte le altre provincie siciliane la conversione si è fatta, e prosegue; nella provincia di Girgenti, all'incontro, non si fa; i debitori non pagano, il demanio, che dovrebbe esigere, non può neanche percepire le rendite, ed intanto i prebendati, ai quali si è tenuto conto di queste prestazioni per la determinazione della tassa di manomorta, oppure della ricchezza mobile, sono soggetti al pagamento, e ciò dà causa ad un'infinità di reclami.

Il Governo quindi, nell'ordinare la continuazione delle operazioni di conversione, non recò alcun pregiudizio in quanto alla legittimità del diritto: se i debitori hanno delle ragioni ad opporre per sostenere che essi non devono la prestazione, resta perfettamente salva ogni loro pretesa, in forza di un'espressa disposizione dell'articolo 8 del regolamento 18 ottobre 1860: non si fa che mettere in circostanza di esigerle i legittimi aventi diritto a queste prestazioni, le quali sono legittime fino a che altrimenti non saranno dichiarate o da un tribunale competente o da una vostra legge, quando la credeste possibile; e così i debitori di esse sono posti nelle stesse condizioni di tutti gli altri debitori di prestazioni in danaro e delle altre provincie del regno.

Eccovi le ragioni per le quali io credo che il Governo, e nell'interesse della giustizia ed in quello delle finanze di cui voi tanto, ed a ragione, vi mostrate gelosi (e qui si verrebbe a perdere una somma non indifferente), io credo, dico, che il Governo non possa accettare che si sospenda l'esecuzione della conversione, la quale, vi riplico, è un'operazione che non reca verun pregiudizio in quanto alla natura ed alla legittimità del diritto.

LA PORTA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Permetta un'osservazione, onorevole La Porta.

Il suo progetto di legge è già stato preso in considerazione, epperò l'ordine del giorno in questa parte è esaurito. In quanto poi alla nuova proposta che ella lesse testè, essa non potrebbe essere discussa, perchè non si trova all'ordine del giorno. D'altronde io credo che sia una di quelle proposte che debbono essere trasmesse al Comitato privato.

Io quindi la pregherei di ritirarla e di presentarla in quei modi che sono più conformi al regolamento.

LA PORTA. Io accetto l'osservazione che ha voluto farmi il signor presidente, ed in omaggio a questa considerazione ritiro, per il momento, la mia proposta.

Solo ho domandato la parola per un fatto personale, perchè non vorrei che la Camera restasse sotto l'impressione delle parole dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, cioè che io avessi detto una cosa che non fosse vera. Io ho chiamato *decreto* una determinazione del Consiglio dei ministri: ecco la differenza che c'è fra quello che ho asserito io e quello che ha detto l'onorevole ministro. Io però, siccome credo che attualmente la conversione delle decime sia incostituzionale, perchè fatta in virtù di un decreto del potere esecutivo, quello del 19 maggio 1864, che rinnovò e modificò i termini, già esauriti, giusta il decreto del 4 ottobre ed il regolamento del 18 ottobre 1860, i quali non potevano rivivere e modificarsi senza una disposizione legislativa analoga a quella della prodittatura del 1860, così cambierò la mia proposta in un'interpellanza.

PRESIDENTE. Il deputato Massari insiste nel suo richiamo al regolamento?

MASSARI G. Giacchè l'onorevole presidente ha avuto la gentilezza di prevenirmi, non ho altro che a dichiarare di essere lietissimo di trovarmi questa volta d'accordo coll'onorevole presidente. (*ilarità*)

MINGHETTI. Io avrei una sola cosa da ricordare, ed è che questa discussione è stata fatta nella Camera in occasione di una petizione della Giunta municipale di Castelvetro, sono già vari giorni, e che la Camera ha dato ragione col suo voto al Ministero contro la proposta dell'onorevole La Porta.

LA PORTA. Debbo rettificare il fatto addotto in questo momento dall'onorevole Minghetti. Io rammento che egli disse in quella circostanza, come una ragione perchè non passasse la mia proposta: prima prendiamo in considerazione il progetto di legge, e poi si verrà a discutere in base ad esso la proposta di sospensione.

Io credo che fu questa la ragione la quale convinse la maggioranza della Camera a non approvare allora la mia proposta. Oggi è preso in considerazione il mio articolo di legge; se la Camera non vuol disdire il suo voto sulla presa in considerazione, sospenda la conversione delle decime, se no ci troveremo a fatto compiuto, e l'articolo di legge diventerà opera morta.

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI SUL BILANCIO E DELLA RELAZIONE SOPRA UNA PROPOSTA.

SELLA, ministro per le finanze. Signori, l'altro giorno ho presentato il progetto di bilancio pel 1870, ed ho avvertito, mi pare, che era notevolmente diverso da quello che era stato presentato, nei primi mesi del-

l'anno, dall'amministrazione precedente; ora, per dilucidare bene le variazioni che esistono tra questi due progetti dello stesso bilancio, ho l'onore di presentare a titolo di documento, come allegato, la nota dettagliata di tutte le suddette variazioni.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi documenti, che saranno stampati e distribuiti.

Invito l'onorevole Lacava a venire alla tribuna per presentare una relazione.

LACAVA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di procedimento contro il deputato Salvatore Maiorana Cucuzzella. (*V. Stampato n° 2bis-A.*)

Siccome questo nostro collega si trova già detenuto, così, a nome della Commissione, io chieggo che questa relazione sia messa all'ordine del giorno d'urgenza; dappoi, qualunque sia la causa per cui egli si trova detenuto, importa tanto a noi quanto a lui di essere sollecitamente giudicato.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento dovrebbero le relazioni essere distribuite 24 ore prima, quando la Camera per urgenza non decida diversamente. Ora, siccome domani non vi sarebbe all'ordine del giorno alcun progetto di legge, se non vi è opposizione, vi pongo la relazione testè presentata.

Una voce dal centro. Si deve prima stampare.

PRESIDENTE. Io ho appunto avvertito che il regolamento dice che le relazioni devono essere stampate e distribuite 24 ore prima, a meno che la Camera, per urgenza, decida diversamente. Ora, vedendo che si fanno osservazioni, perchè non sarebbe ancora stampata, consulto la Camera se intende metterla all'ordine del giorno di domani.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Coloro che credono di mettere questa relazione all'ordine del giorno di domani si alzino.

(La Camera consente.)

ANNUNZI D'INTERROGAZIONI E RISPOSTA.

PRESIDENTE. Furono trasmesse al banco della Presidenza due interrogazioni che riguardano il signor ministro guardasigilli. Una è del deputato Petrone, nei termini seguenti:

« Volendo fare una semplice domanda ai signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sulla esecuzione capitale consumatasi nel giorno 13 luglio prossimo passato in Termini di Sicilia, li prego dirmi se sono disposti a volermi rispondere. »

Prego il signor ministro di dire se e quando intenda di replicare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È un fatto che ignoro interamente. Mi si concederà che ne prenda informazioni, ed allora potrò rispondere.

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione fu

inviata dall'onorevole Monti Coriolano, così concepita:

« Il sottoscritto ama rivolgere una semplice interrogazione al signor ministro guardasigilli intorno al provvedimento per estendere alle provincie delle Marche e dell'Umbria l'applicazione della legge generale 15 agosto 1867, in quanto riguarda lo svincolo dei beni formanti le cappellanie laicali ed i benefici di gius-patronato laicale. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Posso rispondere subito. Ritengo che la domanda è diretta a sapere quando sarà la ripresentazione di quella legge, poichè so che l'onorevole Monti è uno di quelli che ne affrettano le trattative.

Ora, questa mattina appunto richiamava le carte per conoscere se possa o no, riproducendo il progetto, accettare le modificazioni introdotte dalla Commissione della Camera; in altri termini, se debba ripresentare il progetto modificato dalla Commissione ovvero il progetto originario. E però, se la domanda ha per oggetto soltanto di conoscere se sia mia intenzione di ripresentarlo, può essere sicuro che domani o lunedì sarà certamente ripresentato alla Camera.

MONTI CORIOLANO. Era appunto per fare questa domanda, ma da che il signor ministro mi ha prevenuto assicurandomi che prontamente il progetto di legge sarà portato dinanzi al Parlamento, io mi dichiaro soddisfatto.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Perdonino; nei giorni scorsi c'era ragione per rimandarle, ma ora è differente; d'altronde non sono che le cinque, perciò li pregherei a trattenersi, tanto più che ci sono petizioni di qualche importanza.

Prego il deputato Pissavini di recarsi alla tribuna.

MELCHIORRE. Osservo che tra le petizioni sospese ve ne ha una importantissima, che è quella intorno all'imposta sulle vetture pubbliche, intorno alla quale l'onorevole ministro delle finanze chiese un differimento. Siccome la relazione dovrebbe cominciare da questa petizione, così sarebbe necessario di sapere se l'onorevole ministro è pronto ad assistere alla discussione per dare quei chiarimenti che si credessero opportuni.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre, presidente della Commissione delle petizioni, sa meglio di me che le petizioni che avrebbero la precedenza oggi nella discussione non sono quelle alle quali egli viene di accennare.

MELCHIORRE. In tal caso, se si tratta di cominciare dal rapporto sopra la petizione relativa alla semina-
gione del riso, il relatore sarebbe pronto.

PISSAVINI. Io sono a disposizione della Camera per riferire sulle petizioni segnate nell'elenco, ma non crederci opportuno che a quest'ora si potesse intavolare la discussione sopra la petizione dell'esercizio delle vetture pubbliche. Pregherei quindi l'onorevole ministro delle finanze a dire se domani non ha difficoltà d'intervenire all'adunanza della Commissione ond'essa possa adempire al suo mandato.

PRESIDENTE. Ma non la trovo nell'elenco attuale, quella delle vetture pubbliche.

PISSAVINI. (*A mezza voce*) Era già inserita nell'elenco precedente.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

PISSAVINI, relatore. Colla petizione segnata di numero 12,573 Corte Clemente e 200 altri proprietari domandano che venga, o per legge o per regolamento, nettamente definita la posizione dei riscoltori e stabilita una procedura, per cui nei casi di contestazione, in contraddittorio dei cointeressati, siano discussi e determinati i diritti della proprietà.

Mi permetterà la Camera anzitutto di dichiarare che l'onorevole Corte allorquando presentava in un con altri 200 proprietari questa petizione, egli non aveva l'onore di sedere in questo Parlamento.

Premessa questa dichiarazione, passo senz'altro a riferire sulla petizione.

La Camera non ignora che colla legge del 12 giugno 1866 il Parlamento, facendosi interprete dello Statuto, il quale garantisce nel modo più ampio ed il più assoluto il diritto di proprietà, stabiliva che la coltivazione a risaia, che per moltissimo tempo era rimasta quasi infeudata ad alcune provincie dello Stato, potesse estendersi a tutto il regno, sotto quelle cautele che le condizioni igieniche locali avrebbero suggerito; e per ottenere più facilmente questo intento venne commesso ai Consigli provinciali di fare il regolamento che, quale complemento della legge, deve reggere la suddetta nuova coltivazione.

Senonchè, molte sono le difficoltà e molti i motivi di scoramento che ancora si presentano al proprietario che intende intraprendere la coltivazione a risaia; la legge 12 giugno 1866 non gli accorda alcun mezzo per far valere i suoi diritti, qualora il Consiglio provinciale venisse direttamente o indirettamente ad impedirlo.

Inoltre voi ben conoscete, o signori, che ogni nuova domanda di coltura a risaia, venendo e dovendo anzi essere sottoposta ad una deliberazione della Giunta municipale, sovente avvi a temere che, lasciata in disparte ogni considerazione di benessere che tale coltura arreca per le molte braccia che impegna, ed in ispecie eziandio in epoche in cui manca ogni altro lavoro di campagna, dissodando terreni incolti e livellando i paludosi in modo da farne scolare le acque stagnanti e nocive, prevalgono non di rado le invidie,

gli astii e l'ignoranza di pochi individui contro tutto ciò che, in molti casi, potrebbe certo essere fonte di benessere per un'intera popolazione.

Non ultimo poi fra gli scogli e le difficoltà a superarsi da questi nuovi risicoltori, presentasi la questione delle acque. Finora i proprietari di sorgenti, di roggie o di un corso d'acqua qualunque, non praticando la coltura a risaia, non se ne servivano che interpolatamente, lasciando negli intervalli scorrere l'acqua a vantaggio dei fondi inferiori.

Or bene questo beneficio sarebbe stato tolto o menomato, dal momento che tutte queste acque servono alla coltivazione delle nuove risaie, motivo per cui non è raro il caso in cui i proprietari che prima usufruivano di queste acque, si sollevano a protestare contro la nuova coltivazione, atteggiandosi, mentre fanno il loro interesse, a filantropi col dichiararne la insalubrità.

Ma voi sapete, o signori, che in amene e salubri posizioni si videro radicarsi e menare strage febbri maligne. E ciò (qualunque sia il parere dei sanitari) prima ancora che si sperimentasse la coltura a risaia. Se tal caso si riproducesse dopo l'introduzione di questa coltura, chi varrebbe a provare che essa non ne è la causa? Si vorrebbe, con o senza ragione, sostenere che queste febbri abbiano avuto un maggiore sviluppo appunto per la coltivazione delle risaie fatta in quelle provincie in cui era affatto sconosciuta la risicoltura. Questo fatto ammesso da alcuni, viene da altri contestato. I cultori della medicina sono ben lungi dall'essere d'accordo su questa materia.

Finora non è ancora stabilito in modo positivo se realmente la coltivazione delle risaie possa produrre per la malaria, oltre le febbri, altri morbi contagiosi. Non esito anzi a soggiungere che coloro i quali sostengono, con un accanimento degno di miglior causa, che la risicoltura è fonte di gravi malanni, cadono in tali esagerazioni che non vale la pena di confutarle.

Ma non è sotto quest'aspetto che i petenti vengono innanzi a voi per porgere i loro reclami. Essi si limitano a chiedere che si provveda ad una lacuna contenuta nella legge del 12 giugno 1866. Vorrebbero in sostanza che si stabilisse una specie di tribunale di appello, a cui potere ricorrere nel caso che le deliberazioni dei Consigli provinciali venissero a nuocere ai loro interessi.

Noterò alla Camera che non è questa una questione nuova, ma che, allorquando si discuteva la legge testè accennata nel Senato del regno, questa questione fu posta innanzi e lungamente discussa, quantunque non venisse risolta. Già sin d'allora si prevedeva che molti Consigli provinciali avrebbero emesse le loro decisioni inappellabilmente.

Io non mi farò lecito di riandare la lunga storia dei fatti che ebbero seguito appunto dopo le deliberazioni di alcuni Consigli provinciali. Non posso tacere però

che vi furono persino talune località in cui l'ordine pubblico venne turbato, quando colla forza si ordinava la distruzione di alcune risaie, per le quali si erano spese fatiche ed impiegati non pochi capitali.

Premesse tali considerazioni, che la Camera saprà apprezzare, il provvedimento che vengono invocando i postulanti, allo stato attuale delle cose, è egli indispensabile, è egli necessario?

Io non lo credo.

I Consigli provinciali, e segnatamente uno di quelli contro cui mi pare vogliano portare reclamo i petenti, ha, secondo me, preso una saggia deliberazione, ha cioè stabilito di tollerare la coltura delle risaie nuove per il corso di due anni.

Questa concessione merita, a mio avviso, tutti i riguardi possibili; è una concessione fatta in omaggio al diritto di proprietà, è una concessione che compensa i proprietari delle spese fatte per ridurre i loro beni a risaia, è una concessione tale che i proprietari stessi debbono di buon grado accettare ed accogliere.

La Giunta delle petizioni non ha quindi creduto conveniente di richiamare sopra questa petizione, per ora almeno, l'attenzione del potere esecutivo. Essa ritenne che nel lasso di due anni potrà vedersi quello che convenga fare a questo riguardo. Se, spirati i due anni, persistessero ancora questi Consigli provinciali a volere che sia impedita la coltivazione del riso in alcune provincie, non ostante che non si fossero peggiorate le condizioni sanitarie di quelle stesse provincie, allora sarà il caso, se i petenti crederanno di venire nuovamente alla Camera, di provvedere senz'altro alla lacuna della legge da essi domandata.

Mossa da tale considerazione, la Giunta non credeva opportuno che si dovesse passare all'ordine del giorno; ma, prevedendo il caso che questa questione possa di nuovo ritornare alla Camera, per prendere la deliberazione che si invoca, prega la Camera perchè voglia accettare l'invio di questa petizione agli archivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, le conclusioni della Commissione sono approvate.

(La Camera approva.)

Invito il deputato Del Zio a recarsi alla tribuna per riferire su altre petizioni.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente il deputato Del Zio, rinvio il seguito della discussione a domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Nomina di Commissioni;
- 2° Discussione intorno alla autorizzazione di procedere in giudizio contro il deputato Maiorana-Cucuzella;
- 3° Relazione di petizioni.